



Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **diagramma di Gantt nel PSC**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c. **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito –I diagrammi di Gantt, in cui sono indicate le fasi lavorative, sono spesso soggetti a continue elaborazioni a causa di variazioni quali organizzazione dell'impresa, condizioni atmosferiche, scioperi ecc. E' possibile procedere più semplicemente ad un'elencazione delle fasi lavorative indicando quelle tra loro compatibili, incompatibili o compatibili con prescrizioni? La mancanza nel PSC di un diagramma tradizionale di GANTT è comunque sempre soggetto a sanzioni?

Risposta

Il punto 2.3.1 dell'allegato XV del D.lgs 81/08 prevede il cronoprogramma come requisito minimo all'interno del PSC ma non indica una metodologia specifica da applicare obbligatoriamente per redigerlo e non necessariamente deve essere quello di GANTT.

L'art. 92, comma 1, lettera b) prevede l'obbligo di adeguamento del PSC in funzione dell'evoluzione dei lavori e quindi dello stesso cronoprogramma.

Il coordinatore per la progettazione è pertanto tenuto a redigere il cronoprogramma con una metodologia da lui ritenuta più idonea per il caso in esame. Il coordinatore per l'esecuzione, se necessario, aggiornerà il cronoprogramma in funzione dell'evoluzione dei lavori.

La mancanza nel PSC del diagramma di GANTT non è oggetto di sanzioni, ma lo è la mancanza di un cronoprogramma.

DD/ic

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi